

Savigliano, 28/09/2020

Spett.le Cliente

Prot. N. 45/2020

RADDOPPIA LA SOGLIA DI ESENZIONE DEI FRINGE BENEFITS

Il Decreto Agosto (D.L. 104/2020) dispone, limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'innalzamento da 258,23 euro a 516,46 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ed è quindi esente da assoggettamento contributivo e fiscale.

FRINGE BENEFIT CUI SI APPLICA LA SOGLIA DI ESENZIONE

A titolo di esempio, tra i fringe benefits che beneficiano della soglia di esenzione contributiva e fiscale fino a 516,46 euro per l'anno 2020, si segnalano:

- ❖ i buoni acquisto e i buoni carburante
- ❖ i generi in natura prodotti dall'azienda
- ❖ l'auto concessa ad uso promiscuo
- ❖ l'alloggio concesso in locazione, in uso o comodato
- ❖ polizze assicurative extra professionali
- ❖ i cesti natalizi
- ❖ ecc..

SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE

Si ricorda, tuttavia, che qualora il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati superi nell'anno la soglia di esenzione di 516,46 euro, l'intero valore sarà assoggettato all'imposizione contributiva e fiscale.